

# **Un caso di decretazione con forza di legge del Presidente di una Giunta regionale, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione**

*Nota di Vincenzo Cerulli Irelli*

Si segnala – a proposito del caos sulle fonti del diritto – la recente vicenda della l.r. Calabria n. 5 del 2010 di attuazione dell'intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (legge sul piano casa).

Tale legge regionale è stata approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, quale commissario *ad acta*. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, a fronte del mancato recepimento dell'intesa del 1° aprile, ha utilizzato i poteri sostitutivi di cui all'art. 120, comma 2° Cost., nominando il presidente della Regione commissario *ad acta* incaricato di porre in essere, entro sessanta giorni, “ogni idonea attività, anche di natura legislativa” per assicurare il recepimento del piano casa in Calabria.

Il Presidente della Regione – visto che entro il termine concesso dal Governo, il Consiglio regionale non ha legiferato in materia – ha provveduto ad approvare con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010, n. 24 la l.r. n. 5 del 2010.

La l.r. n. 5/10, la l.r. stabilisce che i principi e gli obbiettivi contenuti nell'intesa del 1° aprile “sono integralmente recepiti nell'ordinamento legislativo regionale” (art. 1, comma 1) e che la giunta regionale deve adottare, entro sessanta giorni, “ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, nel rispetto degli obbiettivi individuati all'articolo precedente”.

In conseguenza, il Consiglio dei ministri nella seduta del 12 marzo 2010 – oltre ad avere sollevato conflitto di attribuzione con il presidente della giunta regionale quale commissario *ad acta* per violazione dei principi di leale collaborazione – ha impugnato detta legge innanzi alla Corte costituzionale, in quanto, di fatto, produrrebbe un ulteriore “differimento dei termini per la concreta attuazione dell'intesa” (cfr. Dipartimento per gli affari regionali).

Questa vicenda appare di rilievo, da un lato, perché vi è stata una evidente alterazione delle competenze legislative a livello regionale, con l’emanazione di un decreto con contenuto legislativo; dall’altro, perché, a quanto consta, è la prima volta che il Governo fa ricorso ai poteri di cui all’art. 120, 2° comma Cost.